

## ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

### VERBALE n. 2007 / 001 del 01.12.2007

#### ALLEGATO N. 001 - Riforma delle Professioni – Indicazioni al CNI

L'Assemblea dei Presidenti riunitasi in data 01.12.2007, relativamente al Punto 2 posto all'Ordine del Giorno, da mandato al CNI di seguire l'evoluzione normativa della riforma delle professioni con specifico riferimento ai punti di seguito elencati che si riferiscono al disegno di Legge Parlamentare Mantini-Chicchi:

- Art. 1 - Ancorare l'attività professionale al titolo legale di studio e differenziarla per principio dall'attività di impresa.
- Art. 3 co f - L'unificazione degli ordini deve essere demandata all'autoregolamentazione e non può essere disposta per legge.
- Art. 3 - Occorre aggiungere un riferimento al disciplinare di incarico quale strumento di tutela sia del prestatore che del fruitore di attività professionale
- Art. 4 – Il principio dell'autoregolamentazione va bene e va difeso nel rispetto della condivisione con gli Ordini territoriali
- Art. 5 – co 1 – Ribadire il valore e le prerogative del Titolo di ingegnere che deve essere vincolato al titolo di laurea in ingegneria. I Laureati triennali in ingegneria devono avere logica sede all'interno dell'Ordine degli ingegneri insieme ai laureati con laurea magistrale
- Art. 7 – Il domicilio professionale andrebbe ancorato al luogo di lavoro prevalente come proposto dalla modifica di Mantini
- Art. 8 - Istituzionalizzazione del ruolo delle federazioni quale interfaccia con le regioni per gli aspetti ad esse competenti
- Art. 20 co.4 – Si ribadisce che lo sconto massimo deve essere pari ad 1/3 della tariffa e comunque si ribadisce che per le attività che impattano sulla sicurezza dei cittadini e sui valori generali (qualità architettonica e salvaguardia paesaggistica) e quindi per quanto riguarda gli interventi pubblici, ovvero volti alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, deve essere previsto un limite delle offerte economiche che tenga conto del livello minimo di qualità della prestazione al di sotto della quale l'offerta non può essere valida.
- Art. 25 co 2 – La presidenza dei comitati disciplinari non deve essere prerogativa di un magistrato, ma rimanere all'interno della categoria di appartenenza del soggetto coinvolto.
- Art. 25 co 5 Non si ritiene coerente il riferimento alle associazioni dei consumatori stante l'asimmetria tra il prestatore ed il fruitore della prestazione professionale, a differenza di quanto avviene nel caso di attività di impresa.
- Art. 32 co 5b La partecipazione massima del capitale deve essere inferiore al 50% anche per le società in ambito tecnico.
- Art. 36 co 1 Aggiungere i Consigli Nazionali delle Professioni riconosciute o comunque più rappresentative tra gli Organismi di rappresentanza delle professioni. Si sancisce altresì la necessità di approfondimento del ruolo e delle regole del CUP, stante il fatto che a tutt'oggi tale ruolo è su base volontaria senza valenza giuridica..

Il Segretario

Ing. GROSJACQUES Michel

Il Presidente

Ing. DELLA QUEVA Paolo